

CAMERA DEI DEPUTATI

———— XVI LEGISLATURA ————

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del Deputato MOGHERINI REBESANI

Misure per contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Nel corso della presente legislatura, il Parlamento ha ratificato, con legge n. 95 del 14 giugno 2011, la Convenzione di Oslo, che prevede la proibizione di uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe *cluster*, ed impegna gli Stati aderenti a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime di questa tipologia di ordigni.

Ad oggi la Convenzione, che è entrata in vigore l'1 agosto 2010, è stata firmata da 111 Stati, dei quali 74 hanno anche proceduto alla sua ratifica.

Purtroppo, tra gli Stati che non hanno firmato la Convenzione figurano i principali produttori di bombe cluster.

Questo ha consentito l'utilizzo di questi micidiali ordigni nei conflitti che si sono combattuti recentemente.

Si stima che nelle guerre degli ultimi dieci anni siano state utilizzate oltre 360 milioni di submunizioni *cluster*.

In Libia, prima della resa, le truppe di Gheddafi hanno lanciato cluster bombs MAT-120 nei centri abitati di Misurata uccidendo e ferendo centinaia di persone. Queste bombe sono state prodotte dall'azienda spagnola Instalaza SA, che vede la Deutsche Bank tra i suoi principali finanziatori.

Le bombe a grappolo sono state utilizzate anche in Libano nel recente conflitto che si è concluso grazie alla straordinaria opera di mediazione dell'Italia, tuttora impegnata nel mantenimento della pace e nell'opera di sminamento.

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei, elicotteri o da sistemi d'artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz'aria spargendo centinaia (o nel caso di quelle d'artiglieria decine) di submunizioni più piccole. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi estesi e di colpire bersagli in movimento. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo non funzioni, rimangono attive e possono esplodere al minimo contatto o spostamento, diventando di fatto delle mine terrestri.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5%, ma i dati raccolti nei paesi colpiti dimostrano che la percentuale arriva a raggiungere il 25%. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici, ma anche dalle condizioni del terreno e dall'altezza del lancio.

L'instabilità delle *cluster* le rende non solo pericolose per chi le dovesse toccare, ma anche per il personale militare e civile addetto allo sminamento; inoltre la potenza delle cariche le rende ancora più letali delle tradizionali mine terrestri.

Il danno causato alle popolazioni è enorme: si calcola che degli 11.000 individui che ogni anno rimangono vittime di questi ordigni nei 23 paesi dove sono disseminati, il 98% siano civili e ben un quarto di essi siano bambini. Tragicamente, infatti, come succede per le mine antipersona, la forma e le dimensioni di questi ordigni costituiscono un motivo di attrazione per i più piccoli.

I nostri militari in Libano, presenti col contingente internazionale di pace UNIFIL, sono direttamente impegnati in un programma di educazione dei bambini per aiutarli a riconoscere e ad evitare le bombe *cluster*.

Sempre italiani sono molti gli operatori volontari che si prodigano nelle aree dei conflitti per alleviare la sofferenza e la devastazione che la presenza delle bombe *cluster* inesplose causa alle popolazioni, con un costo insostenibile in termini sociali ed economici, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito le bombe *cluster* un grave ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Le organizzazioni non governative riunite nella "Cluster Munition Coalition" (CMC) e che si sono prodigate nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Governi sul pericolo derivante dalle bombe cluster e sulla necessità di mettere definitivamente al bando l'uso di tali ordigni, dal 2009

sono impegnate nel segnalare le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi finanziari alle imprese che producono bombe cluster.

Tale segnalazione è contenuta in un rapporto biennale dal titolo *“Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility”*.

Il rapporto attesta che 166 istituzioni finanziarie pubbliche e private continuano ad investire in compagnie che producono bombe cluster.

Da quando la Convenzione di Oslo è stata adottata nel maggio 2008, in tali imprese sono stati investiti 39 miliardi di dollari.

Alla Camera dei Deputati la questione degli investimenti destinati a questo settore è stata sollevata anche in occasione dell'esame della legge di ratifica della Convenzione di Oslo con l'approvazione di un ordine del giorno (n.9/4193/2) che impegnava il Governo a *“predisporre un successivo provvedimento, atto a contrastare l'intermediazione per banche e altri istituti puntualmente individuati, al fine di impedire il finanziamento di società, costituite in qualsiasi forma giuridica e aventi sede in Italia o all'estero, che in qualunque modo siano coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo, comprendente specifiche disposizioni circa la designazione di uffici responsabili della pubblicazione annuale, contenente l'elenco di tali società, nonché l'emanazione di apposite istruzioni, a carico della Banca d'Italia, per l'esercizio di controlli rafforzati in materia sull'operato degli intermediari finanziari abilitati”*.

Si ricorda inoltre che la stessa legge di ratifica (l. n. 95/2011) introduce all'art. 7 sanzioni per chi *“assiste anche finanziariamente”* la produzione delle bombe cluster.

Si segnala infine che i parlamenti di Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda hanno già approvato leggi che vietano gli investimenti nelle *cluster bombs*, mentre i fondi pensione di Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia hanno interrotto qualsiasi rapporto con le compagnie produttrici. Allo stesso tempo sono in corso altre iniziative parlamentari sulla stessa questione anche in Germania, Danimarca Olanda, Norvegia e Svizzera.

Il presente disegno di legge, dunque, in coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento italiano e con le tante iniziative di altre assemblee parlamentari sopra citate, si ispira ai principi umanitari che da sempre caratterizzano l'ordinamento costituzionale dell'Italia e che attraverso le Convenzioni internazionali sono adottati dai paesi democratici di gran parte del mondo.

Esso si propone di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche, delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, dei fondi pensione, delle Fondazioni bancarie, e, comunque, di tutti gli intermediari finanziari.

L'articolo 1 stabilisce il divieto per gli intermediari finanziari di sostenere finanziariamente qualsivoglia operazione che abbia come oggetto le mine antipersona, le munizioni e submunizioni *cluster*, l'articolo 2 definisce la natura degli intermediari e delle operazioni vietate. Il terzo articolo definisce i compiti degli organi di vigilanza. All'art. 4 vengono indicate le verifiche necessarie, mentre l'articolo 5 stabilisce le sanzioni per chi viola la legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. FINALITA'

La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster. Tale divieto vale per tutti gli intermediari abilitati

Art. 2 - DEFINIZIONI

a) Per intermediari abilitati si intendono: le banche, le SIM, le Società di gestione del risparmio, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) per "finanziamento" si intende ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo.

c) per "mina antipersona" si intende, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 e 2 della Convenzione Internazionale di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona Ratificata dall'Italia con la legge 106/99,

Si definisce "mina anti-persona" una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate.

. Si definisce "mina" una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

d) per "munizioni e submunizioni cluster": si intende, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione internazionale di Oslo sulle munizioni cluster ratificata dall'Italia con legge 95/2011, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Art. 3 – COMPITI DELLA BANCA D’ITALIA

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d’Italia emana apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster.

Nello stesso termine, la Banca d’Italia provvede ad indicare l’ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell’elenco delle società di cui all’art. 1, comma 1.

Art. 4 - VERIFICHE

Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all’articolo 1 della presente legge, la Banca d’Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Art. 5 - SANZIONI

a) Gli intermediari abilitati i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 1.000.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

b) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all’articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

c) L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.